

LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI

A norma del d. lgs.42/2004,art.10 **gli archivi scolastici sono beni culturali** indipendentemente dalla loro età, tipologia e contenuto .

VINCOLI NORMATIVI RELATIVI AGLI ARCHIVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

gli archivi e i singoli documenti di tutti gli enti pubblici, e quindi anche delle scuole, sono considerati ***beni culturali*** fin dall'origine (art.10, c.2-b D.Lgs 42/2004).

In quanto beni culturali, gli archivi scolastici sono sottoposti ad una particolare disciplina, per la maggior parte contenuta nel Codice dei beni culturali (d. lgs. 42/2004).

OBBLIGHI :

- L'archivio scolastico deve essere conservato correttamente in sicurezza (art. 30, c.1 D.Lgs cit.),
- deve essere ordinato (art. 30, c.4 D.Lgs 42/2004), rispettandone l'integrità (art. 20, c.2 D.Lgs cit.) e l'organicità (art. 30, c.4 D.Lgs cit.),
- deve essere curato con idonea manutenzione (art. 29, c.3 D.Lgs cit.),
- deve essere restaurato se necessario (art. 29, c.4 D.Lgs cit.)

- non deve essere adibito ad usi incompatibili con il suo carattere (art. 20, c.1 D.Lgs cit.),
- non può essere spostato senza l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica (art. 21, c.1-e D.Lgs 42/2004),
- non possono essere effettuati scarti di documenti senza autorizzazione (art. 21, c. 1-d D. Lgs cit.),
- ogni intervento effettuato sull'archivio deve essere autorizzato (art. 21, c. 4 D. Lgs cit.).

La violazione degli obblighi di cui sopra **è punita** con la nullità degli atti giuridici (art. 164, c.1 D.Lgs 42/2004),

con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50

(art. 169, c.1 D.Lgs 42/2004).